

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAROTTA, AVEZZANO COMES, DE MATTEIS, CORONA, VIVIANI, CUCINELLI, ARNONE, CIPELLINI, ARENA, SANTALCO e GENOVESE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Modifica dell'articolo 68 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di gestione per conto dello Stato del servizio di fabbricazione e vendita delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della conclusione anticipata della precedente legislatura è decaduto il disegno di legge, avente carattere di urgenza, che recava il numero 1453 e che era stato presentato al Senato della Repubblica dagli onorevoli senatori Formica, Vignola, Cipellini, Avezzano Comes, Minnocci, Ferri, Lucchi, Catellani e Arnone.

Tale disegno mirava a restituire in vigore la norma del vecchio codice della strada che affidava all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra la gestione, per conto dello Stato, del servizio di fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore.

La gestione di che trattasi era regolata da un comma dell'articolo 75 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1470 (cioè del vecchio codice della strada) di cui si riporta appresso il testo integrale:

« La fabbricazione, la distribuzione e la vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, compresi quelli di cui alla lettera *b*) dell'articolo 54, e dei rimorchi sono riservate allo Stato, che vi provvede a mezzo dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ».

In virtù di detta disposizione, l'Associazione mutilati ha assolto per oltre un venticinquennio il servizio in parola, disimpegnandolo lodevolmente anche in tempi assai difficili, come quelli dell'immediato dopoguerra, e meritando sempre l'apprezzamento degli organi di Stato preposti al settore.

Devesi inoltre aggiungere che, grazie anche ad una razionale e quanto mai semplice e non onerosa organizzazione del servizio, l'Associazione nazionale mutilati è riuscita a realizzare degli utili di gestione, accresciuti notevolmente con il progressivo aumento della motorizzazione, che hanno consentito al benemerito sodalizio di destinare considerevoli somme per l'attuazione delle finalità istitutive e in primo luogo per venire incontro alle necessità assistenziali degli oltre 400 mila mutilati ed invalidi di guerra che hanno sacrificato in armi la loro integrità fisica per difendere la collettività nazionale.

Purtroppo il nuovo codice della strada — approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 — non ha riportato integralmente il comma sopra precisato e l'articolo 68 — parzialmente modificato nel 1968 per la parte ri-

guardante la consegna delle targhe agli interessati con una leggina approvata in sede deliberante dalle competenti Commissioni della Camera e del Senato — si limitava a riaffermare il monopolio dello Stato nei seguenti termini:

« La fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e dei motoveicoli sono riservate allo Stato »;

è stata quindi inopinatamente omessa la parte concernente la delega all'Associazione mutilati per la gestione del servizio targhe.

Tuttavia l'Associazione mutilati ha avuto modo di proseguire la sua apprezzata attività grazie ai decreti del Ministro dei trasporti che si sono succeduti l'uno all'altro sino al 31 dicembre 1970.

Nell'intento di assicurare in via continuativa, attraverso un precetto legislativo, la gestione del servizio di targazione dei veicoli a motore all'Associazione mutilati si propone pertanto di ripristinare la succitata norma del vecchio codice della strada attraverso la modifica appresso riportata dell'articolo 68 del vigente codice.

Ciò consentirebbe non solo la prosecuzione del servizio di targazione degli autoveicoli mediante una gestione che offre le migliori garanzie di regolarità e di funzionalità — anche con quegli approfonditi interventi e controlli che il Ministero dei trasporti riterà opportuno adottare circa la scelta dei materiali e la determinazione dei contratti

di fornitura e dei prezzi di vendita — ma darebbe anche la possibilità all'Associazione mutilati di continuare — con adeguati mezzi, l'opera lodevole e meritoria che essa svolge dal 1917, sul piano sociale e patriottico, e in specie per aiutare gli invalidi di guerra di fronte alle sempre maggiori necessità loro derivanti sia dall'incalzare dei non più verdi anni sia dalla ben nota modestia dei trattamenti pensionistici di cui attualmente fruiscono.

È infine da ricordare che, assicurando il servizio di targazione degli autoveicoli alla Associazione mutilati, si eviterebbe un maggior onere all'erario che attualmente eroga all'Associazione stessa, per la rappresentanza e la tutela degli invalidi di guerra ad essa affidate con il regio decreto 19 aprile 1923, n. 850, un contributo assai inferiore a quello di cui godono l'Associazione nazionale combattenti e reduci, l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra per lo svolgimento di analoghi compiti.

Onorevoli senatori, le finalità sociali del presente disegno di legge e i motivi di ordine tecnico che ne sono a fondamento costituiscono la più valida attestazione della esigenza della sua approvazione. Siamo quindi convinti che ad esso non potrà mancare il vostro apporto unanime di assenso e di solidale collaborazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il primo comma dell'articolo 68 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è così modificato:

« La fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e dei motoveicoli sono riservate allo Stato, che vi provvede a mezzo dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ».